



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

## **CIRCOLARE N. 202/21**

**Roma, 04/10/2021**

### **Bonus Pubblicità 2021**

Roma 4 ottobre 2021 \_ Vi informiamo che fino al 31 ottobre 2021 sarà possibile inviare la comunicazione per l'accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021 (prenotazione) attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La suddetta misura \_ istituita nel 2018 \_ riguarda imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).

L'articolo 57-bis, comma 1-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, modificato dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto "Sostegni-bis"), prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis". Per gli anni 2021 e 2022, pertanto, viene meno \_ rispetto al passato \_ il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta teoricamente fruibile sarà automaticamente effettuato sulla base delle modifiche introdotte dall'articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Si ricorda inoltre che, successivamente all'invio della "comunicazione per l'accesso", dovrà essere inviata, dal 1° al 31 gennaio 2022, con la stessa modalità telematica, la "dichiarazione sostitutiva" relativa agli investimenti effettivamente realizzati.

Per maggiori informazioni consultare l'apposita la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione / dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati.